

COPIA

Cod. Comune.11360/8



COMUNE DI GROSIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **18** del Registro delle Delibere

OGGETTO: Tributo sui servizi indivisibili (TASI) - Approvazione delle aliquote per l'anno 2015.

3 LUG. 2015

L'anno duemilaquindici addì tre del mese di luglio

alle ore 21:00 nella sede Comunale;

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il

Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione

	PRESENTE	ASSENTE	GIUSTIFICATO
PRUNERI ANTONIO	P		
BATTIERI ROBERTO	P		
SASSELLA GIOVANNI		A	G
PINI GIAN ANTONIO	P		
IEMOLI ANGELA		A	G
SALA GIORGIO		A	G
CIMETTI PIETRO	P		
FRANZINI DAVIDE	P		
SCIARESA EMANUELA ANDREINA		A	G
LAZZARI ELENA		A	G
CURTI GIOVANNI	P		
GHILOTTI GABRIELLA		A	G
RASTELLI MAURIZIO	P		
Totale	7	6	

Assiste il Segretario Comunale sig.a Besseghini Dr.ssa Stefania.

Il Sig. ing. Antonio Pruneri nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno

II. CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che il comma 669 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014 afferma che *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti"*;


RILEVATO altresì che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATO l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha disciplinato le modalità di calcolo della base imponibile ai fini ICI ed è stato altresì richiamato dalla disciplina relativa all'Imposta Municipale Propria, art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 676 e l'art. 1 comma 677 della legge 147/2013, modificato dall'articolo 1 comma 679 della legge 190/2014, dettano la disciplina ed i limiti per le aliquote TASI prevedendo che:

- la misura di base dell'aliquota sia pari all'1 per mille;
- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, possa ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o aumentare la stessa in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- per gli anni 2014 e 2015 l'aliquota massima non possa eccedere il 2,5 per mille;
- la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote;
- Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti sopracitati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

VISTO il comma 678 che prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale una aliquota massima pari a quella di base;



VISTO il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 26.06.2014 (di seguito Regolamento comunale);

VISTO il comma 683 della legge 147/2013 che dispone la facoltà del Consiglio Comunale di determinare le aliquote della TASI, in conformità con i costi relativi ai servizi indivisibili individuati da questo Comune con il Regolamento comunale;

PRESO ATTO che l'articolo 6 del Regolamento comunale elenca i servizi indivisibili alla cui copertura il tributo è diretto, disciplinando i criteri di determinazione dei costi da coprire, la cui elencazione analitica è riportata all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO il disposto dell'art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità 2014 in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RIELEVATO che l'art. 1 comma 679 della Legge 147/2014, disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine immanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'interno datato 13/05/2015, pubblicato sulla G.U. n° 115 del 20/05/2015, il quale differisce al 30/07/2015 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015;

RITENUTO inoltre necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute soggette alle varie aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi;

RITENUTO opportuno indicare l'aliquota massima applicabile alle varie tipologie di immobile per il rispetto dei vincoli di cui all'art 1 comma 677 della Legge di stabilità 2014;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Urbanistica e dal responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

UDITI gli interventi:

Sindaco - allora abbiamo fatto la Tari, la Tasi e l'Imu sono le tre gambe della cosiddetta famosa IUC. Quando sentite IUC, in televisione, l'imposta unica comunale che peraltro non è mai stata istituita finora, è appunto un seggiolino con tre gambe: una gamba è la Tari che abbiamo fatto; due è la Tasi che ora facciamo e tre è l'Imu. La Tasi, praticamente, si paga ancora sui valori catastali attuali, come Imu, sugli stessi valori riaggiornati, eccetera, eccetera, sapete meglio di me gli aumenti che ci sono stati, solo che riguarda prettamente la prima casa, poi può riguardare le seconde case ma ci sono dei vincoli, perché la somma dei due non può dare più del $3,3 \times 1000$ eccetera. Fatto sta che noi in pratica, la Tasi per la prima casa, l'aliquota è $1,8 \times 1000$, però abbiamo messo una detrazione tale che nessuno a Grosio si trova a pagare la Tasi. In pratica, la Tasi, riguardo ai domestici, riguardo alle prime case, è come se fosse annullata. Il discorso di mettere un'aliquota e di non mettere zero è un po' complesso da spiegare. Ci sono 2 o 3 ragioni; una ragione, che è la più semplice da dire e dico quella, è che praticamente se lo Stato dovesse poi annullarla, come aveva fatto con l'Ici prima casa, con Berlusconi nel 2007, mi sembra, chi ha l'aliquota viene rimborsato dallo Stato per sempre; chi ha l'aliquota zero lo Stato ragiona così: tu avevi zero vuol dire che non avevi bisogno quindi non ti darò mai nulla. Quindi è meglio avere un'imposta che al limite ti rimborsano. In questo caso qui $1,8 \times 1000$ poi ci sono altri discorsi da fare ma non stiamo mica perché sono abbastanza tecnici e complessi. L'importante è sapere che a Grosio la Tasi per le utenze domestiche non viene applicata e invece per gli immobili produttivi viene applicata solo per le categorie D 1 e D 5 lo $0,8 \times 1000$. D 1 e D 5 sono la realtà dei capannoni industriali ma particolari, perché le D si dividono in tanti sottocategorie ci sono gli alberghi eccetera, ma D 1 e D 5 in pratica sono solo un paio di utenza che abbiamo.

Con voti n. 7 favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) **per le motivazioni** in narrativa espresse, di approvare il prospetto contenente gli importi relativi ai costi riferiti ai servizi indivisibili che, allegato alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) **di determinare le aliquote** del Tributo sui Servizi Indivisibili per l'anno 2015 e le relative **detrazioni**, di seguito elencate:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e per una superficie, per ogni pertinenza, non superiore al 50% dell'abitazione cui risulta asservita	1,8 per mille	500,00 €
Altri fabbricati	0,00 per mille	0,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 per mille	0,00
Immobili produttivi categoria D/01 e D/05	0,8 per mille	0,00
Aree edificabili	0,00 per mille	0,00

- 3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2015;
- 4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997;
- 5) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;
- 6) di dichiarare, a seguito di successiva votazione, con voti n. 7 favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to ing. Antonio Pruneri

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Besseghini Dr.ssa Stefania

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo comune in data 28 LUG. 2015 per rimanervi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Il

28 LUG. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Besseghini Dr.ssa Stefania

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Il



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten Signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Besseghini Dr.ssa Stefania

Allegato A - Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 03.07.2015

SERVIZI. In relazione a quanto riportato all'interno dell'articolo 6 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili, il Comune di Grosio ha individuato i seguenti servizi indivisibili.

- Pubblica illuminazione
- Cura del verde pubblico
- Sicurezza
- Gestione beni demaniali e patrimoniali, Urbanistica e territorio e Viabilità
- Servizio necroscopico e cimiteriale
- Cultura e servizi bibliotecari
- Manutenzione patrimonio

COSTI. Ai fini della determinazione delle aliquote, i costi presi in considerazione pro-quota sulla base dell'incidenza relativa ad ogni servizio sopra elencato, sono ripartiti in base alle seguenti voci:

- personale
- acquisto di beni e servizi
- fitti e noleggi
- trasferimenti
- interessi passivi
- quota ammortamento relativa ai cespiti destinati all'erogazione del servizio

Segue il prospetto dei costi relativi ai servizi indivisibili con l'indicazione relativa agli importi complessivi ed a quelli considerati ai fini della copertura con l'entrata TASI, sulla base della percentuale prevista dalla delibera, di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale.

SERVIZIO	TOTALE PER SERVIZIO
Pubblica illuminazione	€ 147.199,17
Cura del verde pubblico	€ 39.200,00
Sicurezza	€ 142.449,00
Gestione beni demaniali e patrimoniali, Urbanistica e territorio e Viabilità	€ 508.519,10
Servizio necroscopico e cimiteriale	€ 47.694,00
Cultura e servizi bibliotecari	-
Manutenzione patrimonio	-
TOTALE	€ 885.061,27